



Sentenza n. 25 del 2023

Presidente: Silvana Sciarra - Giudice relatore e redattore: Nicolò Zanon
decisione del 12 gennaio 2023, deposito del 20 febbraio 2023
comunicato stampa del 20 febbraio 2023

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atto di promovimento: ordinanza n. 28 del 2022

parole chiave:

MILITARI – ORDINAMENTO MILITARE – SALUTE – VACCINI – PROFILASSI
VACCINALE – OBBLIGO VACCINALE – TRATTAMENTI SANITARI
OBBLIGATORI

disposizione impugnata:

- art. 206-*bis* del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

disposizione parametro:

- art. 32 della Costituzione

dispositivo:

accoglimento

La Corte costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell'art. 206-*bis* del Codice dell'ordinamento militare, che prevede un'ipotesi speciale di **obbligo vaccinale per i militari da impiegare in particolari condizioni operative in Italia o all'estero**. Più nello specifico, la disposizione impugnata stabilisce che «la Sanità militare può dichiarare **indispensabile** la somministrazione, secondo appositi protocolli, di specifiche profilassi vaccinali al personale militare per poterlo impiegare in particolari e individuate condizioni operative o di servizio, al fine di garantire la salute dei singoli e della collettività».

Il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale militare di Napoli dubita della legittimità costituzionale di tale previsione, dal momento che, attribuendo all'amministrazione sanitaria militare il potere di ritenere "indispensabile" le profilassi vaccinali cui sottoporre il proprio personale, **la norma censurata eluderebbe la riserva di legge rinforzata sull'introduzione di trattamenti sanitari obbligatori prevista dall'art. 32, secondo comma, Cost.**

La Corte costituzionale, superate le eccezioni di inammissibilità formulate dall'Avvocatura generale dello Stato, evidenzia come correttamente il giudice *a quo* abbia escluso la praticabilità di un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione impugnata. Difatti, essa non autorizzerebbe a ritenere che il militare possa sottrarsi alla vaccinazione senza incorrere in sanzioni disciplinari o penali, prevedendo, dunque, a carico

dei soggetti individuati, un vero e proprio obbligo vaccinale. Sul punto la Corte osserva che, a differenza di altre simili previsioni normative, nel testo della disposizione impugnata non si riscontra l'espressa previsione di un "obbligo", così come risultano assenti chiare conseguenze sanzionatorie in caso di inadempimento. Ciò nonostante, per come l'art. 206-*bis* del Codice dell'ordinamento militare risulta formulato, risulta evidente come al militare non sia consentito sottrarsi alla vaccinazione «indispensabile» per l'impiego in missione, se non per «documentati motivi sanitari» (così il comma 3 dell'articolo impugnato).

Ebbene, come chiarisce la Corte costituzionale, qualora «il significato desumibile da una disposizione renda evidente che si è in presenza di un effettivo obbligo di vaccinazione, non è certo la mancata sua letterale menzione a sottrarre la norma che lo configuri dal necessario rispetto delle prescrizioni desumibili dall'art. 32 Cost.» (par. 5.1 del *Cons. dir.*). Pertanto, occorre accertare se la riserva di legge ivi prevista sia rispettata e se nella disposizione impugnata, come sostenuto dal giudice *a quo*, il legislatore non abbia delegato a fonti secondarie o ad atti amministrativi la scelta relativa alla puntuale individuazione dei trattamenti sanitari obbligatori.

Difatti, come più volte chiarito dalla stessa giurisprudenza costituzionale, **la riserva di cui all'art. 32 Cost. non esclude del tutto l'intervento dell'attività regolatoria secondaria in materia di trattamenti sanitari obbligatori, ma esso deve ritenersi limitato ad interventi di natura integrativa**, volti esclusivamente a specificare e dare concretezza alle previsioni introdotte dalle fonti primarie. Come più volte chiarito dalla Corte, infatti, «il carattere relativo di una riserva di legge "non relega [...] la legge sullo sfondo": quest'ultima non può ridursi ad una prescrizione normativa "in bianco", senza che risultino definiti contenuti e modi dell'azione amministrativa limitativa della sfera generale di libertà dei cittadini (sentenza n. 5 del 2021, che richiama la sentenza n. 115 del 2011)» (par. 7.1 del *Cons. dir.*).

Sul punto, è la stessa formulazione dell'art. 32 Cost. che, nel prevedere che «nessuno può essere obbligato a un **determinato** trattamento sanzionatorio se non per disposizione di legge», **esclude che la "determinazione" del trattamento sia delegabile a fonti sub-legislative**, «trattandosi della individuazione stessa della misura sanitaria che si intende imporre, e dunque di un contenuto normativo essenziale della disciplina» (par. 7.2 del *Cons. dir.*).

Fatte simili premesse, la Corte passa all'analisi dei trattamenti sanitari contemplati dall'art. 206-*bis* del Codice dell'ordinamento militare, dovendo constatare come **la previsione di un obbligo vaccinale di cui non viene precisato lo scopo, cioè senza l'indicazione della specifica infezione che la somministrazione mira a prevenire, renda il trattamento sanitario imposto "indeterminato"**. La disposizione censurata, infatti, non predetermina i vaccini che possono essere imposti al militare, né le patologie che si intendono contrastare.

È vero che la norma impugnata intende rispondere a quell'esigenza di flessibilità necessaria per quelle operazioni che vedono impegnato il personale militare in contesti con un rischio epidemiologico variabile. Tuttavia, ciò non può tradursi in una disciplina che si sottrae al compito essenziale di fornire determinatezza all'obbligo vaccinale che si intende introdurre. Anche nel caso di specie, infatti, è necessario che sia quantomeno individuato l'elenco di vaccini che possono essere resi obbligatori sulla base delle possibili e diverse condizioni di impiego del personale militare, **in modo che il legislatore si assuma la responsabilità verso l'obbligo vaccinale e che sia garantita la conoscibilità del trattamento imposto**.

Per tali ragioni, l'art. 206-*bis*, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare viene dichiarato costituzionalmente illegittimo, proprio «nella parte in cui autorizza la sanità militare a imporre al personale militare la somministrazione di specifiche profilassi vaccinali, senza che esse siano previamente individuate in via legislativa» (par. 8 del *Cons. dir.*).

La Corte, infine, chiarisce che spetta al legislatore l'onere di aggiornare il catalogo di vaccini potenzialmente obbligatori per il personale militare fornendo determinatezza ai trattamenti sanitari imposti, ma che, fino a quel momento, il comma 1 dell'art. 206-*bis* del Codice dell'ordinamento militare non può fondare un obbligo vaccinale per i militari.

Andrea Giubilei